

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
09013 CARBONIA (CA)

Deliberazione n. 504

Adottata dal Direttore Generale in data 18 MAR. 2003

Oggetto: Vertenza CLEA S.r.l. / Azienda U.S.L. 7
Liquidazione competenze all'Avv. Giovanni Contu per attività stragiudiziale.

Il Direttore Generale

- Premesso** che in data 30 luglio 2002 questa Azienda ha indetto un "Pubblico incanto per l'affidamento del servizio di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di teleria, fodere di Majo e camici operatori per sala operatoria, riutilizzabili, confezionati in set sterili";
- che alla suddetta gara hanno presentato offerta la Società CLEA S.r.l. e la Società ATI BIOSTER - NIVEA S.p.a.;
- che il 3 ottobre 2002 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e tecnica delle suddette Ditte;
- che con nota del 29 ottobre 2002 l'Avv. Andrea Zanetti intima, in nome e per conto della Società CLEA S.p.a., la Commissione di gara dell'incanto di cui trattasi, di escludere l'ATI BIOSTER - NIVEA S.p.A.;
- Acquisita** la nota Prot. ABS n. 108 del 30.01.2003, con cui si conferisce mandato all'Avv. Gianni Contu del Foro di Cagliari per acquisire parere sulla fondatezza della pretesa avanzata dalla CLEA S.r.l.;
- Acquisita** altresì, la nota Prot. ABS n. 205, con cui il Responsabile del Servizio Acquisti comunica che la pratica si è conclusa con il verbale della Commissione di gara che, in conformità al parere espresso dall'Avv. Giovanni Contu in data 31 gennaio 2003, esclude l'ATI BIOSTER - NIVEA S.p.a.;
- Recepita** la nota dell'Avv. Giovanni Contu Prot. Aziendale 4972 del 28.02.2003, contenente la fattura n. 15/03, per l'attività stragiudiziale resa;
- Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti all'Avv. Contu, conformemente a quanto indicato nella su citata nota, la quale costituisce parte integrante del presente atto;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;


DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:


- Di autorizzare la liquidazione dell'importo di Euro 3.491,84, al netto della ritenuta d'acconto pari a Euro 682,00, a favore dell'Avv. Giovanni Contu, mediante accredito sul C/C 251494 intrattenuto presso il Banco di Sardegna, Sede di Cagliari, Viale Bonaria, cod. ABI 1015 - CAB 04800;
- Di confermare di imputare l'importo complessivo di Euro 4.173,84, derivante dal presente atto, sul codice 540409 del vigente piano dei conti aziendale;
- Di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di liquidare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

DIR.AMM. _____

DIR.SAN. _____



Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 507 del 18 MAR. 2003

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n.7

A partire dal 19 MAR. 2003 - 2 APR. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



DESTINATARI

AVV. GIOVANNI CONTU
AVV. MATILDE MURA

AZIENDA U.S.L. N° 7 Cagliari, 27 febbraio 2003

28 FEB. 2003

PROT 4972 Legale Spett.le
Azienda U.S.L. n°7
Via Dalmazia n°83
C A R B O N I A


alla c.a. della dott.ssa Alessandra Manca

Oggetto: Azienda U.S.L. n°7 della Sardegna:
1) Appalto per la fornitura di emoderivati -
Esclusione ditta Grifols Italia s.p.a. -
Parere;
2) Appalto servizio di noleggio, lavaggio e
sterilizzazione di teleria, fodere di mayo e
camicci per le sale operatorie servizio
lavaggio camicci sala operatoria - Esclusione
ATI Bioster-Nivea - Parere.

Trasmetto, in allegato, le fatture n°15/03 e
n°16/03 relative alle pratiche indicate in oggetto.

Mi è gradita l'occasione per inviare i
migliori saluti,

(avv. Giovanni Contu)



STUDIO LEGALE CONTU
 PATROGINIO NANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI
 09125 CAGLIARI - VIA ANCONA, 3 - TEL. 070 307979 - FAX 070 300959

AVV. GIOVANNI CONTU
 AVV. MATILDE MURA

Cagliari, 27 febbraio 2003

Spett.le
 Azienda U.S.L. n°7
 Via Dalmazia n°83
 C A R B O N I A

P.I.: 02261310920


Oggetto: E.37/02 - Azienda U.S.L. n°7 della Sardegna
 - Appalto servizio di noleggio, lavaggio e
 sterilizzazione di teleria, fodere di mayo e
 camici per le sale operatorie servizio
 lavaggio camici sala operatoria - Esclusione
 ATI Bioster-Nivca - Parere.

Fattura n°15/2003

Competenze	€.	3.100,00
Contrib.10% art.15 D.M.24.11.90 n°392	"	310,00
TOTALE ONORARI	€.	3.410,00
2% Cassa Prev. Avv.	"	68,20
TOTALE IMPONIBILE AI FINI I.V.A.	€.	3.478,20
I.V.A. 20%	"	695,64
TOTALE LORDO	€.	4.173,84
A dedurre:		
Rit. I.R.P.E.F. 20% su totale onorari	"	682,00
NETTO DOVUTO	€.	3.491,84

Ritenuta I.R.P.E.F. da versare a Vs. cura nei modi di legge.

(avv. Giovanni Contu)



STUDIO LEGALE CONTU
 PATROCINIO NANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI
 09125 CAGLIARI - VIA ANCONA, 3 - TEL. 070 307870 - FAX 070 300869

AVV. GIOVANNI CONTU
 AVV. MATILDE MURA

Cagliari, 27 febbraio 2003

Spett.le
 Azienda U.S.L. n°7
 Via Dalmazia n°83
 C A R B O N I A

P.I.: 02261310920


Oggetto: E.5/03 - Azienda U.S.L. n°7 della Sardegna -
 Appalto per la fornitura di emoderivati -
 Esclusione ditta Grifols Italia s.p.a. -
 Parere.

Fattura n°16/2003

Competenza	e.	3.100,00
Contrib.10% art.15 D.M.24.11.90 n°392	"	310,00
TOTALE ONORARI	e.	<u>3.410,00</u>
2% Cassa Prev. Avv.	"	68,20
TOTALE IMPONIBILE AI FINI I.V.A.	e.	<u>3.478,20</u>
I.V.A. 20%	"	695,64
TOTALE LORDO	e.	<u>4.173,84</u>
A dedurre:		
Rit. I.R.P.E.F. 20% su totale onorari	"	682,00
NETTO DOVUTO	e.	<u>3.491,84</u>

Ritenuta I.R.P.E.F. da versare a Vs. cura nei modi di legge.

(avv. Giovanni Contu)



STUDIO LEGALE CONTU
PATROCINIO NANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI
09125 CAGLIARI - VIA ANCONA, 3 - TEL. 070307979 - FAX 070300959

AVV. GIOVANNI CONTU
AVV. MATILDE MURA

Cagliari, 31 gennaio 2003

Spett.le
Azienda U.S.L. n°7
Via Dalmazia n°83
CARBONIA

2554 Acq

alla c.a. del geom. Gerolamo Agulli

Oggetto: Appalto servizio di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di teleria, fodere di mayo e camici per le sale operatorie servizio lavaggio camici sala operatoria - Esclusione ditta partecipante - Richiesta di parere.

Codesta Spett.le Azienda, con nota del 30 gennaio 2003, ha interpellato questo studio legale sulla legittimità dell'esclusione di una impresa dalla gara d'appalto indetta per l'aggiudicazione del servizio di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di teleria, fodere di mayo e camici per sala operatoria.

Espone, in particolare, che il "capitolato" generale per la fornitura di beni e servizi" prevede, quale causa di esclusione dalla gara, "la mancata attestazione di cui all'art. 17 della legge" 12 marzo 1999, n°68, nonché la mancata produzione, "da parte della ditta obbligata, del certificato di" ottemperanza alla normativa sul diritto al lavoro "dei disabili" (cfr. art. 4, punto 4, ultima parte).

./.

CODICE FISCALE: CNT GNN 36117 ES365 - PARTITA IVA: 01244510929
CODICE FISCALE: MRU MLD 71048 83541 - PARTITA IVA: 03462430925

- 2° -

Inoltre, il capitolato speciale della gara impone alle partecipanti di presentare, sempre a pena di esclusione, la seguente documentazione (cfr. art. 6, punto 8): "certificazione CEE 93/42 IMDD" recepita con d.l. 46/97".

Codesta ASL ha, quindi, segnalato che la Commissione di gara, nell'esaminare la documentazione presentata da un'impresa partecipante (la società Bioster s.p.a. partecipante in ATI con la Nivea s.p.a.), ha rilevato quanto segue:

- il certificato ex legge n°68/99, rilasciato dalla Provincia di Bergamo (Servizio collocamento obbligatorio) attesta che la ditta Bioster "risulta" ottemperante per la provincia di Bergamo, agli "obblighi di cui alla legge 68/99", mentre nulla dice circa l'ottemperanza in ambito nazionale (e non nella sola provincia di Bergamo) agli obblighi occupazionali previsti dalla normativa sul collocamento obbligatorio;
- il certificato CE di conformità alla direttiva 93/42/CEE riguarda le sole "composizioni sterili di" dispositivi per campo operatorio" prodotte negli stabilimenti di Seriate, ma non fa riferimento allo stabilimento di Oristano indicato dalla ditta Bioster s.p.a. quale luogo di svolgimento del servizio messo in gara.

Tutto ciò premesso, codesta Spett.le Azienda ha chiesto a questo studio di pronunziarsi "sull'ammissibilità o meno della ditta Bioster-Nivea".

AVV. GIOVANNI CONTU
AVV. MATILDE MURA

- 3° -

" alle successive fasi di gara".

Il parere viene reso nei termini che seguono, precisando che verranno trattati separatamente i due possibili motivi di esclusione.

- A -

Risulta dalla documentazione in possesso di questo studio che la società Bioster ha presentato in sede di gara una certificazione rilasciata dalla Provincia di Bergamo (Servizio collocamento obbligatorio) attestante l'ottemperanza della medesima società agli obblighi ex lege n°68/99 nella sola provincia di Bergamo (e non già in ambito nazionale).

A questo punto, la Commissione di gara ha richiesto al menzionato Ufficio della Provincia di Bergamo "una lettera integrativa che confermi...
" l'ottemperanza in ambito nazionale della Ditta
" Bioster agli obblighi occupazionali previsti dalla
" normativa sul collocamento obbligatorio".

In risposta, la Provincia di Bergamo ha chiarito che la "competenza al rilascio della
" certificazione di ottemperanza per aziende che
" hanno unità operative dislocate in diverse province
" è dell'ufficio competente dove ha sede legale
" l'Azienda".

Pertanto, poichè la Bioster s.p.a. ha sede legale a Milano, l'ufficio competente a rilasciare il certificato richiesto dal capitolato generale di gara era la Provincia di Milano (quest'ultima, peraltro,

./.

STUDIO LEGALE CONTU
PATROCINIO NANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI
09125 CAGLIARI - VIA ANCONA, 3 - TEL. 070.307979 - FAX 070.300959

AVV. GIOVANNI CONTU
AVV. MATILDE MURA

- 4* -

successivamente interpellata ha certificato che la società Bioster "risulta ottemperante alla legge " 68/99...").

Dunque, in sede di gara, la ditta Bioster ha presentato un certificato ex lege n°68/99 rilasciato da un ufficio incompetente (Bergamo anziché Milano), laddove il capitolato generale richiedeva alle ditte il predetto certificato (che ovviamente doveva provenire dall'ufficio competente) a pena di esclusione.

Dunque, l'impresa Bioster, non avendo correttamente ottemperato ad una prescrizione di gara la cui osservanza era imposta a pena di esclusione, deve necessariamente essere esclusa.

Nè potrebbe consentirsi l'integrazione della documentazione richiesta dal capitolato, attraverso la produzione del certificato rilasciato dall'ufficio competente, in quanto il consentire tale integrazione comporterebbe la violazione della "par condicio" tra i concorrenti e codesta Amministrazione, nella ipotesi in cui l'ATI ditta Bioster-Nivea fosse ammessa alla gara e risultasse aggiudicataria, si esporrebbe ai ricorsi delle altre partecipanti.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in presenza di una chiara ed espressa comminatoria di esclusione per il mancato rispetto di determinate prescrizioni, l'amministrazione non può in nessun modo disattendere

./.

CODICE FISCALE: CNT GNN 26817 8365 - PARTITA IVA: 01244510929
CODICE FISCALE: MRU MLD 71048 B3541 - PARTITA IVA: 02462430923

STUDIO LEGALE CONTU
PATROCINIO NANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI
09125 CAGLIARI - VIA ANCONA, 3 - TEL. 070 307979 - FAX 070 300959

AVV. GIOVANNI CONTU
AVV. MATILDE MURA

- 5° -

le prescrizioni stesse, non residuando al riguardo nessun margine di discrezionalità.

In altre parole, quando in relazione ad un determinato inadempimento o violazione delle prescrizioni di gara sia prevista l'esclusione della stessa, l'amministrazione non ha altra strada se non, appunto, quella di escludere la concorrente. Invero, in presenza di una clausola espressa, l'esclusione scaturisce automaticamente in virtù della stessa operatività della scelta provvedimento operata "ex ante" dall'Amministrazione (cfr. tra le tante V Sez., 3 ottobre 2002, n°5206; V Sez. 20 maggio 2002, n°2717, IV Sez. 31 luglio 2000, n°4198). Pertanto, il principio secondo il quale l'amministrazione può consentire l'integrazione della documentazione trova applicazione soltanto nel caso in cui la clausola di esclusione manchi.

In definitiva, poichè il certificato di ottemperanza agli obblighi occupazionali di cui alla legge n°68/99 è stato rilasciato da ufficio incompetente la ditta Bioster dovrà essere esclusa per violazione della prescrizione di gara di cui all'art. 4, punto 4 del capitolato generale.

A questo punto, occorre soffermarsi un momento.

La norma contenuta nel capitolato generale (art. 4, punto 4) impone alle ditte, sia l'attestazione di cui all'art. 17 della legge n°68/99, sia la produzione del relativo certificato

./.

CODICE FISCALE: CNT GNN 36HVT B3368 - PARTITA IVA: 01244510929
CODICE FISCALE: MRU MLD TIC48 B35H - PARTITA IVA: 02462430925

STUDIO LEGALE CONTU
PATROCINIO NANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI
09125 CAGLIARI - VIA ANCONA, 3 - TEL. 070.307979 - FAX 070.300959

AVV. GIOVANNI CONTU
AVV. MATILDE MURA

- 6° -

di ottemperanza alla normativa sul diritto al lavoro dei disabili.

Si pone, quindi, il problema di verificare la conformità di tale prescrizione di gara alla normativa di cui al citato art. 17. Problema che sorge, poichè la ditta Bioster, in caso di esclusione per violazione di quella clausola del capitolato, potrebbe impugnare l'esclusione unitamente alla clausola del capitolato in esame assumendo che è in contrasto con l'art. 17 della legge n°68/99.

Invero, parte della giurisprudenza amministrativa ha interpretato il citato art. 17 della legge n°68/99 nel senso che non impone "preventivamente" ed a "pena l'esclusione" la presentazione in sede di gara della dichiarazione, ma che richiede la presentazione di tale dichiarazione da parte della sola vincitrice della gara. Nel senso, cioè, che la sua mancata presentazione preclude la possibilità di disporre l'aggiudicazione definitiva a pervenire alla stipulazione del relativo contratto (così TAR Abruzzo Pescara n°348/2001; TAR Umbria n°657/2000).

Va, peraltro, in proposito segnalato che la V Sezione del Consiglio di Stato, con la recente sentenza del 6 luglio 2002, n°3733 ha chiarito che l'art. 17 della legge n°68/99 deve essere interpretato nel senso che la dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili non è condizione per

./.

CODICE FISCALE: CNT GNN 36H17 E336S - PARTITA IVA: 01244510929
CODICE FISCALE: MRU MLD 71C48 B354I - PARTITA IVA: 02462430923

STUDIO LEGALE CONTU
PATROCINIO NANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI
09125 CAGLIARI - VIA ANCONA, 3 - TEL. 070 307979 - FAX 070 300959

AVV. GIOVANNI CONTU
AVV. MATILDE MURA

- 7° -

l'aggiudicazione dell'appalto, bensì requisito di partecipazione alla gara, con conseguente necessità di produzione della relativa certificazione al momento della presentazione della domanda.

Pertanto, tornando al caso di specie, la clausola del capitolato generale di gara, che impone la presentazione del certificato ex lege n°68/99 già in sede di gara, sembrerebbe rispettosa dell'art. 17 della citata legge, come interpretato dalla V Sezione con la menzionata sentenza n°3733/2002. Quindi, un eventuale ricorso avverso l'esclusione da parte della società Bioster avrebbe -perdurando tale orientamento giurisprudenziale- scarse possibilità di essere accolto.

- B -

Passando, poi, ad esaminare l'altro eventuale motivo di esclusione della ditta Bioster dalla gara, si rammenta che il capitolato speciale di gara impone la presentazione, a pena di esclusione, del certificato CE di conformità alla Direttiva 93/42/CEE.

In sede di gara, la ditta Bioster ha presentato un certificato rilasciato dall'Organismo di certificazione TVV Product Service relativo alla "composizione sterili di dispositivi per campo operatorio" con riferimento allo stabilimento posto in Seriate.

Peraltro, la medesima Bioster s.p.a. ha dichiarato che, per lo svolgimento del servizio,

./.

STUDIO LEGALE CONTU
PATROCINIO NANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI
09125 CAGLIARI - VIA ANCONA, 3 - TEL. 070307279 - FAX 070300959

AVV. GIOVANNI CONTU
AVV. MATILDE MURA

- 8° -

avrebbe utilizzato un proprio stabilimento sito in Oristano.

A questo punto, la Commissione di gara ha chiesto all'Organismo Certificatore nonché al Ministero della Sanità se il certificato di conformità CE prodotto dalla Bioster, benché si riferisse soltanto alla stabilimento posto in Seriate, potesse "valere" per tutti i dispositivi prodotti da tale ditta nei vari stabilimenti, ivi compreso quello di Oristano.

Il Ministero della Sanità, con nota pervenuta a codesta spett.le ASL il 2 gennaio 2003, ha chiarito che "finché non viene rilasciato alla ditta interessata un nuovo certificato con l'indicazione della nuova sede di produzione (Oristano), tale nuova sede di produzione, pur se visitata dall'organismo con esito favorevole, non può ritenersi certificata e non può ritenersi comunicata alla ditta la decisione dell'Organismo Certificatore come prevede il già citato all. V (della direttiva 93/42/CEE)".

Dunque, il certificato CE presentato dalla ditta Bioster si riferisce ad uno stabilimento (Seriate) diverso da quello (Oristano) che la ditta ha dichiarato avrebbe utilizzato in caso di aggiudicazione. Mentre, per lo stabilimento di Oristano (che si ripete è quello indicato dalla ditta) non è stato prodotto il necessario certificato CE.

./.

CODICE FISCALE: CNT GNN 36H17 E3368 - PARTITA IVA: 01244510929
CODICE FISCALE: MRU MLD 71C48 B3541 - PARTITA IVA: 02462430923

STUDIO LEGALE CONTU
PATROCINIO NANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI
09125 CAGLIARI - VIA ANCONA, 3 - TEL. 070.307970 - FAX 070.300959

AVV. GIOVANNI CONTU
AVV. MATILDE MURA

- 9° -


Pertanto, tale società potrà essere esclusa anche per non avere ottemperato alla menzionata prescrizione del capitolato speciale contenuta nell'art. 6, la cui inosservanza era sanzionata con l'esclusione.

* * * *

Il parere richiesto viene, quindi, reso nei termini di cui sopra.

Si resta, comunque, a disposizione per qualsiasi chiarimento possa occorrere e, con l'occasione, si porgono i migliori saluti,

(avv. Giovanni Contu)



CODICE FISCALE: CNT GNN 36H17 E3365 - PARTITA IVA: 01244510929
CODICE FISCALE: MRU MLD TIC48 B5541 - PARTITA IVA: 02462430923

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. 7 – Carbonia
Via Dalmazia, 83 – 09013 CARBONIA (CA)

Prot. n. 205/ABS

Carbonia 17 febbraio 2003



Al Sig. Direttore Amministrativo
SEDE

**OGGETTO: Affidamento incarico consulenza legale.
Avv. Gianni Contu di Cagliari.**



A seguito della opposizione avanzata dallo Studio Legale Avv. Andrea Zanetti, per conto della Ditta CLEA, relativamente all'appalto per l'affidamento del Servizio di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di teleria per le sale operatorie, con la quale chiede l'esclusione dell'ATI BIOSTER – NIVEA, l'Azienda ha disposto l'immediato affidamento della pratica allo Studio Legale Avv. Gianni Contu di Cagliari.

Lo Studio Legale è stato immediatamente interpellato dallo scrivente e, nel corso dell'evolversi della pratica ha espresso diversi pareri sul proseguo, alcuni telefonici.

La pratica si è conclusa con il parere definitivo reso con relazione in data 31.01.2003, relazione che la Commissione di gara ha allegato al Verbale con il quale esclude l'ATI BIOSTER – NIVEA.

Si ritiene che, a completamento e definizione della consulenza legale fornita dall'Avv. Gianni Contu debba procedersi alla definizione formale dell'incarico.

Distinti saluti.

 Il Responsabile Serv. Acquisti
G. AGULLI


N. B. Si allega l'opposizione dello Studio Zanetti e la relazione finale dello Studio Contu, nonché la documentazione di merito.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. 7 – Carbonia
Via Dalmazia, 83 – 09013 CARBONIA (CA)

Prot. ARS 108

Carbonia 30 gennaio 2003

Spett.le Studio Legale
Avv. Gianni Contu
Via Ancona, 3
CAGLIARI

FAX 070 308959

OGGETTO: Richiesta parere legale.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in merito al contenzioso della Ditta CLEA per l'ammissione dell'ATI BIOSTER – NIVEA nell'appalto per il noleggio e sterilizzazione di set per Camere Operatorie, si inoltra la documentazione inerente i certificati di cui alla Legge 68/99 ed alla certificazione CEE dello stabilimento di Oristano.

La Direzione Generale La prega di voler rilasciare un parere formale sulla ammissibilità o meno dell'ATI BIOSTER – NIVEA alle successive fasi di gara.

Nel ringraziare anticipatamente si porgono i più distinti saluti.

P. il D. G. Il Responsabile Serv. Acquisti
G. Aguli

5


STUDIO LEGALE
Avv. ANDREA ZANETTI
40123 BOLOGNA – Via Belfiore n. 1
Telefono n.: 051/6440217 – Telefax n.: 051/3396934
E-mail: a_zanetti@libero.it

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO
11/11/02
PROT.

Raccomandata A.R.

Spett.le

Commissione di gara
dell'Azienda U.S.L. di Carbonia n. 7
in persona del Presidente *pro tempore*
Geom. Gerolamo Agulli
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CA)


AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
08 NOV. 2002
PROT. 22920 Aeq

Raccomandata A.R.

e p.c. Spett.le

Azienda U.S.L. di Carbonia n. 7
in persona del Direttore generale
pro tempore
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CA)

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA
- 8 NOV. 2002
PROTOCOLLO
ARRIVO

Oggetto: pubblico incanto per l'affidamento del servizio di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di teleria, fodere di Majo e camici operatori per sala operatoria, riutilizzabili, confezionati in set sterili.

La sottoscritta CLEA S.r.l., corrente in Olbia, Zona Industriale Sett. 5, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Francesco Fresi, assistita ai fini del presente atto dall'Avv. Andrea Zanetti, presso lo Studio del quale elegge domicilio in Bologna, via Belfiore n. 1, espone quanto segue.

STUDIO LEGALE
Avv. ANDREA ZANETTI

Premesso

- che codesta Amministrazione, con bando inviato all'Ufficio pubblicazioni della Comunità europea in data 30 luglio 2002, ha indetto un pubblico incanto per l'affidamento del servizio di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di teleria, fodere di Majo e camici operatori per sala operatoria, riutilizzabili, confezionati in set sterili;
- che il bando di gara stabilisce che le offerte dovevano essere corredate dei documenti indicati nel Capitolato generale ed in quello speciale;
- che l'art. 4 del Capitolato generale stabilisce che *"A corredo dell'offerta le ditte invitate alla gara, per essere ammesse alla medesima, quindi pena la nullità dell'offerta, devono produrre la documentazione sottoelencata... Qualunque carenza o irregolarità... della documentazione invalida l'offerta rendendola nulla L'offerta, pertanto, deve essere obbligatoriamente (pena l'esclusione) accompagnata dai seguenti documenti: E' ugualmente motivo di esclusione dall'appalto la mancata attestazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n° 68, nonché la mancata produzione, da parte delle ditte obbligate, del certificato di ottemperanza alla normativa sul diritto al lavoro dei disabili, di cui sopra."*;
- che l'art. 6 del Capitolato speciale imponeva, sempre a pena di esclusione dalla gara, la presentazione del certificato per l'apposizione della marcatura CE per i dispositivi medici di cui al D. Lgs. n. 46/1997, nonché l'indicazione dell'ubicazione della centrale di sterilizzazione che sarebbe stata utilizzata per l'esecuzione del servizio;
- che alla gara hanno presentato offerta la scrivente Società ed il raggruppamento costituito dalla Nivea S.p.a. e dalla Bioster S.p.a., che ha sede legale a Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano;

STUDIO LEGALE
Avv. ANDREA ZANETTI

- che il 3 ottobre 2002 u.s. si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e tecnica presentata dalla scrivente e dal suddetto raggruppamento;
- che in tal occasione è stato rilevato che il certificato di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 presentato dalla Bioster S.p.a. è stato rilasciato dal Servizio provinciale del Lavoro di Bergamo;
- che durante tale seduta è stato, inoltre, rilevato che il certificato per l'apposizione della marcatura CE presentato dalla Bioster S.p.a. concerne uno stabilimento sito a Seriate (provincia di Bergamo), mentre essa avrebbe dichiarato che per lo svolgimento del servizio utilizzerebbe uno stabilimento sito ad Oristano;

considerato

- che l'art. 8, V comma, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (Regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999) stabilisce che *"La certificazione di ottemperanza prevista dall'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 è rilasciata dal servizio nel cui territorio il datore di lavoro pubblico o privato ha la sede legale"*;
- che con circolare n. 4/2000 del 17 giugno 2000 il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (Direzione generale per l'impiego, Divisione III), con riferimento all'obbligo di presentazione della certificazione di cui all'art. 17 *cit.*, ha chiarito quanto segue: *"Si precisa che la certificazione di ottemperanza deve essere richiesta in sede provinciale ed è pertanto riferita a tale ambito. La partecipazione a gare d'appalto a livello nazionale richiederà la certificazione di ottemperanza relativa al complesso organico del datore di lavoro e dovrà essere rilasciata dal servizio competente per il territorio nel quale il datore di lavoro ha la sede legale."*;
- che, quindi, la certificazione presentata dalla Bioster S.p.a., in quanto

rilasciata dal Servizio provinciale di Bergamo e non da quello di Milano, in cui essa ha la sede legale, non è valida e, pertanto, in ossequio alla *lex specialis*, il raggruppamento di cui la Bioster fa parte deve essere escluso dalla gara ;

- che anche il certificato per l'apposizione della marcatura CE presentato dalla Bioster non è valido, poiché relativo ad uno stabilimento (quello di Seriate) diverso rispetto a quello che, in caso di aggiudicazione, sarebbe effettivamente utilizzato (quello di Oristano);

- che anche sotto questo profilo il raggruppamento *de quo*, sempre in ossequio alla *lex specialis*, deve essere escluso dalla gara;

- che la giurisprudenza ha stabilito che "*In presenza di una specifica comminatoria di esclusione, le deficienze documentali non sono sanabili per via di una integrazione da parte della Commissione e, men che meno, sulla scorta della conoscenza aliunde acquisita dall'amministrazione nell'ambito di distinte procedure contrattuali*" (*Cons. St.*, VI, 18.12.1999, 2095, in *Riv. giur.*, ed., 2000, I, 300);

- che sempre la giurisprudenza ha stabilito che la Commissione giudicatrice di una gara d'appalto, ove non raggiunga l'unanimità, è, comunque, tenuta ad applicare la *lex specialis*, decidendo a maggioranza e senza potere rimettere gli atti all'amministrazione aggiudicatrice (*TAR Lazio*, III, 3.5.2000, 3553, in *Comunid'Italia*, 2001, 144);

- che la Commissione di gara, in doverosa applicazione della *lex specialis* di gara, è, quindi, tenuta ad escludere il raggruppamento *de quo* dalla prosecuzione dell'incanto, né potrebbe in alcun modo sanare la carenza documentale dell'offerta presentata dal suddetto raggruppamento, pena appunto la violazione della *lex specialis* (*Cons. St.*, VI, 18.12.1999, 2095, *cit.*);

STUDIO LEGALE
Avv. ANDREA ZANETTI

- che nonostante una precedente lettera del 17 ottobre u.s. inviata dalla scrivente Società e di segnalazione delle suddette circostanze invalidanti la partecipazione all'incanto da parte del raggruppamento Nivea S.p.a.-Bioster S.p.a., la Commissione di gara non ha ancora provveduto ad escludere il suddetto raggruppamento;
 - che gli artt. 33 e ss. del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 consentono di richiedere il risarcimento del danno subito nello svolgimento di procedure di affidamento di appalti pubblici;
- tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Società, assistita e domiciliata *ut supra*,

INTIMA


a codesta Commissione di gara di escludere dall'incanto in oggetto il raggruppamento Nivea S.p.a. - Bioster S.p.a.; in caso contrario il sottoscritto Avv. Andrea Zanetti ha già avuto incarico di adire ogni competente sede giudiziaria, ivi compresa quella contabile, per la tutela dei diritti e degli interessi della CLEA S.r.l. nei confronti dei dirigenti e dei funzionari personalmente responsabili.

La presente vale anche ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Olbia - Bologna, 29 ottobre 2002.


Francesco Fresi

Avv. Andrea Zanetti



Documento composto di
n° 19 pagine

Il Responsabile del Servizio




ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 567 DEL 18 MAR. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



DIRETTORE GENERALE

